



Ministero dell'Interno

VADEMECUM DEL VERBALE DI ISPEZIONE ANAGRAFICA

Il presente lavoro intende rappresentare uno strumento per agevolare l'attività ispettiva, costituendo una guida per tutti coloro che sono chiamati a garantire la corretta applicazione della normativa anagrafica.

SEZIONE A

In questa sezione vengono affrontate le problematiche relative alle modalità di gestione dell'anagrafe, al servizio certificazioni, alla tenuta delle schede individuali, di famiglia e di convivenza, al confronto censimento-anagrafe ed all'aggiornamento degli atti anagrafici.

A.1.1. *L'anagrafe può essere gestita tramite le sole schede cartacee, tramite le schede cartacee e l'elaboratore elettronico oppure tramite il solo elaboratore elettronico previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.*

A.1.2. *Verificare a campione, utilizzando le schede relative a nominativi per i quali sono intervenute variazioni anagrafiche nell'ultimo bimestre, se il contenuto dell'archivio elettronico sia identico a quello dell'archivio cartaceo.*

Verificare, inoltre, se il Comune adotti particolari strategie per minimizzare il rischio di eventuali discordanze.

A.1.5. *Si intende rilevare la modalità attraverso la quale viene assicurato il collegamento da un archivio all'altro:*

- manuale, quando il passaggio dei dati viene effettuato con l'inserimento diretto da parte di un operatore;

- semiautomatico, quando il passaggio dei dati, pur effettuato attraverso l'utilizzo di supporti informatici (nastro, floppy, cd, ecc.) o di una procedura automatica, richiede comunque l'intervento dell'operatore

- completamente automatizzato, quando il passaggio dei dati è gestito in tutto dal sistema, attraverso una apposita procedura che si avvia senza l'intervento dell'operatore.

A.1.6. *Si intende verificare se il sistema consenta di scrivere in modo corretto nomi o denominazioni che presentino caratteri non contemplati nell'alfabeto italiano.*

A.2.1. *Mentre l'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 prevede che l'ufficiale di anagrafe rilasci i certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia) a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, l'art. 35 ne prevede il loro contenuto (indicazione del Comune, data del rilascio, oggetto della certificazione, generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, firma dell'ufficiale di anagrafe e timbro dell'ufficio).*

Vengono comunque fatte salve le particolari disposizioni previste dalla Legge n. 1064 del 31 Ottobre 1955, la quale prevede che l'indicazione della paternità e della maternità verrà omessa nei certificati attestanti lo stato di famiglia, ad eccezione del caso in cui l'utilizzo di tali certificati sia utile per l'esercizio dei diritti o per l'adempimento dei doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione (v. art. 2, D.P.R. n. 432 del 2 Maggio 1957: Regolamento di attuazione della Legge n. 1064/1955).

A.2.2. *Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 15 del 5 Agosto 1999 ha stabilito che "...è del tutto superfluo, non solo riportare lo Stato cui appartiene il Comune di nascita dell'interessato, ma altresì riportare la provincia di pertinenza se non per risolvere casi di omonimia di Comuni..." in quanto "...l'indicazione dello Stato e della provincia relativi al Comune di nascita, costituisce motivo di contestazione da parte dell'utenza in occasione del rilascio di documenti di identità e di certificazioni anagrafiche..." ed inoltre l'eliminazione "...di tali superflue indicazioni è quanto mai opportuna specie nel momento attuale in cui spesso si verificano soppressioni ed accorpamenti di Comuni anche con spostamento della provincia di riferimento; si eviterà in tal modo la necessità di aggiornare i sistemi informatici dei Comuni..."*

A.2.3. *Si ricorda che la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 19 Febbraio 1997 prevede che per prevenire il furto dei modelli di carte d'identità in bianco e dei cartellini relativi ai documenti già rilasciati ("...fenomeno che comporta disagi ed oneri per i cittadini titolari dei documenti e [per] le amministrazioni comunali costrette a rifarli...[nonché fenomeno] preoccupante per la sua recrudescenza...probabilmente collegato a disegni criminali mirati alla confezione di documenti falsi...") tale materiale "...dovrà essere custodito in appositi armadi posti in locali non accessibili al pubblico..."*

Inoltre, con la circolare n. 10.21527/12982.F (16)5 del 19 Maggio 1978, il Ministero dell'Interno "...considerato anche che le carte di identità sono state...dichiarate e trattate...come carte-valori..." ha ritenuto "...necessario ribadire...l'opportunità che, per la loro custodia, ci si avvalga di casseforti o di armadi corazzati a più serrature, da collocare preferibilmente in locali non situati a piano terra e le cui finestre siano provviste di robuste inferriate..."

A.2.5. *In caso di risposta positiva, verificare, eventualmente anche a campione, se sia stato rispettato il disposto dell'art. 34 del D.P.R. n. 223/1989 il quale prevede che:*
"1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito."

In caso di gestione automatizzata dell'anagrafe, verificare che il sistema consenta il rilascio degli elenchi degli iscritti in anagrafe (art. 34, 1° co.) e dei dati anagrafici in forma aggregata (art. 34, 2° co)

A.3.1. *Per gli schedari cartacei:*

Sulla base di quanto dispongono i primi due commi dell'art. 20 del D.P.R. n. 223/1989, le schede individuali devono essere conformi all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, mentre l'inserimento in tali schede di altre notizie, oltre a quelle già previste, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

A.3.2. *Per gli schedari cartacei:*

Art. 24, 2° co., D.P.R. n. 223/1989: "Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte."

ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: “...In merito alla tenuta delle schede degli stranieri, è prescritto che esse vengano collocate in uno schedario a parte, onde facilitare l’esecuzione di eventuali indagini statistiche riguardanti gli stranieri.

Tale distinzione è superflua quando le notizie relative al numero degli stranieri residenti e le loro principali caratteristiche possono trarsi, in ogni momento, dall’anagrafe informatizzata...”

Per gli schedari elettronici:

Verificare se il sistema dispone di funzionalità per estrarre o rilevare, separatamente, i dati riferibili ai cittadini stranieri.

A.3.3. Per gli schedari cartacei:

Art. 20, 2° co., D.P.R. n. 223/1989: “...Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.”

Per gli schedari elettronici:

Verificare, in particolare, se il sistema gestisca, ad esempio con uno scadenario, la data di scadenza del permesso di soggiorno e consente di effettuare estrazioni per data.

A.3.5. Per gli schedari cartacei:

Verificare se il sistema consenta di effettuare estrazioni delle schede individuali, di famiglia e di convivenza secondo la collocazione prevista dagli artt. 24, 1° co., e 25 del D.P.R. n. 223/1989.

Art. 24, 1° co., D.P.R. n. 223/1989: “Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario. È data facoltà all’ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.”

Art. 25, D.P.R. n. 223/1989: “1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.”

A.3.6. Per gli schedari cartacei:

Art. 26, D.P.R. n. 223/1989: “1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome dell’intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che sarà loro assegnato all’atto dell’archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.”

A.3.8. *La verifica mira ad accertare che le posizioni archiviate, a seguito di cancellazione dall’anagrafe dei residenti, vengano correttamente gestite attraverso le procedure informatizzate, specie nei casi di gestione mista (cartacea e informatizzata) dell’anagrafe.*

A.3.9. Per gli schedari cartacei:

L’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989 prevede che in ogni Comune sia presente lo schedario della popolazione temporanea nel quale andranno registrati i cittadini italiani e gli stranieri che, pur dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, tuttavia non si trovano ancora nelle condizioni per stabilirvi la residenza.

ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: "...L'istituzione, a richiesta o d'ufficio, delle schede provvisorie - che non comporta la conferma delle generalità da parte dei Comuni di provenienza - ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano dimora nel Comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso l'intendimento di essere iscritte nell'anagrafe della popolazione residente; **le schede in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo alla eventuale iscrizione anagrafica definitiva...**"

A.3.11. ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: "...si ravvisa la necessità che...in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. **via...seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.**). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari...i <senza fissa dimora> che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso..."

SEZIONE A.4.

Il regolamento anagrafico all'articolo 46 prevede che "a seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento".

Lo stesso articolo stabilisce anche che "la revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di Statistica".

Tali modalità sono state stabilite attraverso la circolare n.15 del 10 luglio 2001.

Il confronto Censimento-Anagrafe consiste in un complesso ed importante insieme di operazioni necessarie per portare a termine la rilevazione censuaria e contemporaneamente la revisione delle anagrafi comunali. Tale confronto può essere effettuato sia contestualmente alle operazioni censuarie, e quindi ad opera dell'Ufficio di Censimento, sia successivamente a tali operazioni, e quindi da parte dell'Ufficio Anagrafe.

1. Confronto contestuale

L'ufficio Comunale di Censimento (UCC), al rientro dei fogli di famiglia compilati, trattiene il primo foglio del modello¹ dove sono indicati il nome e il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario e di tutti i componenti della famiglia residenti all'indirizzo indicato. Il confronto viene effettuato tra tali modelli e l'elenco delle famiglie, per ciascuno dei suoi componenti residenti al 20 ottobre, preventivamente fornitogli dall'Anagrafe. Ciò per verificare se è stata rilevata ogni famiglia e tutti i suoi componenti. Ogni anomalia (persona censita non compresa nell'elenco, persone che sono nell'elenco e non trovate dal rilevatore, componenti della famiglia in più o in meno, indirizzo diverso da quello riportato nella scheda anagrafica, ecc) viene segnalata all'Ufficio Anagrafe, che dopo aver compiuto i dovuti accertamenti, avvierà le relative pratiche di iscrizione o cancellazione dall'APR. Per tutte le persone censite e regolarmente iscritte in anagrafe deve essere riportato sulla scheda di famiglia il numero di sezione di censimento ed il numero d'ordine del foglio di censimento.

Il confronto svolto durante le operazioni censuarie permette al comune di recuperare tutte quelle persone sfuggite al censimento perché non trovate dal rilevatore ma effettivamente residenti nel comune e quindi di conteggiarle nella popolazione legale.

¹ Tali modelli sono denominati CP.1bis per i modelli di famiglia e CP.2bis per i modelli di convivenza. In tali modelli è indicata la sezione di censimento ed il numero d'ordine, che dovranno essere riportati sulla scheda AP5. Se il modello è stato compilato dall'intestatario deve riportare anche la sua firma.

2. Confronto successivo

Le stesse operazioni di confronto tra i censiti e gli iscritti in anagrafe, qualora non fossero state effettuate durante il Censimento devono comunque essere espletate. In questo caso sarà compito dell'ufficio anagrafe.

3. Il perfezionamento dell'anagrafe

Vi sono comuni che ritengono di aver svolto il confronto Censimento-Anagrafe facendo erroneamente riferimento alla verifica effettuata dall'UCC, trascurando così la fase d'allineamento dell'Anagrafe ai risultati del Censimento e non procedendo alle cancellazioni per irreperibilità, ai recuperi delle persone sfuggite al censimento ma ancora iscritte in anagrafe, all'iscrizione dei censiti come residenti ma non ancora iscritti, ecc..

Tali regolarizzazioni devono essere effettuate attraverso l'accertamento della dimora abituale da parte dei vigili urbani e la successiva compilazione di modelli APR.4 di iscrizione o cancellazione. A seguito del Censimento, per le persone non censite è sufficiente un solo accertamento negativo per poter effettuare la cancellazione.

I modelli APR.4 compilati saranno riportati nei modelli statistici D.7/B e P.2 solo qualora comportino conteggio. Comportano conteggio le iscrizioni di persone non censite e già iscritte in anagrafe e le cancellazioni di persone censite ma non iscritte in anagrafe. Non comportano conteggio le iscrizioni di persone censite come residenti ma non iscritte in anagrafe e le cancellazioni di persone non censite ma già iscritte in anagrafe. Tali iscrizioni/cancellazioni vanno riportate ai punti 5.3 (altri iscritti) e 6.3 (altri cancellati) dei suddetti modelli statistici.

4. La verifica del Confronto Censimento-Anagrafe in sede ispettiva

Per poter verificare, in corso d'ispezione anagrafica, quanto ha fatto il Comune sarà sufficiente controllare, a campione, se sulle schede anagrafiche è stato riportato il numero della sezione di censimento ed il numero definitivo del foglio di famiglia.

È inoltre opportuno controllare se sui modd. Istat P2 degli anni 2002 e 2003, ai punti 5.3 e 6.3 (altri iscritti ed altri cancellati) vi siano elencate persone. Ciò indicherebbe che sono state recuperate persone sfuggite al censimento o cancellate quelle erroneamente censite come residenti.

I dati relativi a ciascun comune sono disponibili sul sito internet dell'ISTAT all'indirizzo: <http://demo.istat.it>

Per verificare la corretta iscrizione/cancellazione di tali persone è opportuno chiedere la visione della pratica di iscrizione/cancellazione (modello APR.4) e verificare se ad essa è allegato il verbale dei vigili urbani. Quest'ultimo è fondamentale per ritenere corretta la pratica di iscrizione. In caso contrario, tale pratica non è valida.

A.5.1. Art. 12, D.P.R. n. 223/1989:

"1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. *Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.*

5. *Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.»*

Art. 17, D.P.R. n. 223/1989:

“1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.”

A.5.4. Art. 34, Legge n. 903 del 21 Luglio 1965:

“Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.”

Art. 31, 19° co., Legge n. 289 del 27 Dicembre 2002: *“Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.”*

Art. 46, Decreto Legge n. 269 del 30 Settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326 del 24 Novembre 2003: *“1. Ai responsabili dell'Ufficio Anagrafe del Comune nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.”*

A.5.5. Art. 4, 1° co., D.P.R. n. 223/1989: *“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.”*

A.5.6. ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: *“...i coniugi che per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi devono essere iscritti nell'anagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale e ciò senza pregiudizio dei diritti e doveri ad essi derivanti dal matrimonio per effetto delle disposizioni del Codice civile.*

...per procedere all'iscrizione anagrafica del coniuge residente prima del matrimonio in un Comune diverso da quello dell'altro coniuge, è necessaria la dimora di fatto; pertanto è errata la prassi, talvolta adottata, di iscrivere senz'altro il coniuge nel Comune di residenza dell'altro coniuge in base alla trascrizione dell'atto di matrimonio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l'iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto

che la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica.

Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo l'obbligo della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per l'iscrizione anagrafica dell'altro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa da quella del marito deve essere iscritta nel Comune di effettiva residenza anche senza il consenso del coniuge...

A.5.7. ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: "...Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità di agire, può presentare direttamente all'ufficiale di anagrafe dichiarazioni relative a variazioni o mutazioni anagrafiche che lo riguardano. Le dichiarazioni, però, non viste dal responsabile della convivenza saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficiale di anagrafe..."

A.5.8. Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 15 Gennaio 1997 ha stabilito che "...l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente dei cittadini italiani, non è sottoposta ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ma altresì dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Unico requisito, è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato.

Tuttavia, si è già verificato e continua a verificarsi, che alcune Amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste di iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano **precedenti penali** [cui si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a **cittadini non abienti**].

Nel premettere che in ogni caso, provvedimenti del genere devono essere formalizzati ed, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguatamente motivati, onde permettere agli interessati una eventuale impugnativa, si evidenzia che tale comportamento viene a concretizzare l'irrogazione di una sanzione non prevista da alcuna normativa, ed è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzione e con il successivo art. 16 che prevede la libertà di movimento e, quindi, di stabilimento su tutto il territorio nazionale..."

Sempre lo stesso **Ministero dell'Interno con la circolare n. 8 del 29 Maggio 1995** ha affermato che "...la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo **svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale**, ovvero la **disponibilità di un'abitazione**, e magari, **nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare**, ovvero procedono all'accertamento dell'eventuale esistenza di **precedenti penali** a carico del richiedente l'iscrizione...

[Infine] occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte."

A.5.9. Circolare M.I. n. 1 del 10 Gennaio 1997: "...All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di immigrazione o del cambio di abitazione nel Comune di residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia anagrafica, l'intestatario della scheda compilerà [l'apposito]...modello...

per l'aggiornamento della patente di guida, si ribadisce che ove l'interessato non proceda a compilare il modello in questione, l'ufficiale d'anagrafe procederà ugualmente ad istruire la pratica anagrafica, verbalizzando ed acquisendo agli atti il rifiuto opposto dall'interessato.

Non devono essere indicate le targhe: degli autobus; dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate; dei taxi; dei veicoli adibiti a noleggio con conducente...

Si precisa, ulteriormente, che **il modello, da protocollare unitamente all'APR, non deve essere sottoscritto e, pertanto, non necessita di alcuna autenticazione né di apposizione di marche da bollo.**

Lo stesso va possibilmente compilato a macchina ovvero a stampatello.

Il modello comprende una parte staccabile che va riempita a cura del richiedente.

Tale parte, timbrata e firmata dall'operatore comunale, viene consegnata all'utente che la duplica fotocopiandola e la conserva unitamente alla patente di guida ed alla carta di circolazione di ciascun veicolo di cui ha disponibilità, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di residenza o di abitazione al competente ufficio comunale. Il tagliando o, se ricorre il caso, i tagliandi di aggiornamento, saranno trasmessi per posta alla nuova residenza dell'interessato dall'ufficio centrale operativo della motorizzazione civile.

Si ricorda che, nel caso di **trasferimento in Italia con provenienza da uno Stato estero**, non è possibile attivare le procedure indicate in questa circolare, poiché la patente e la carta di circolazione estere devono essere sostituite con documenti italiani secondo le disposizioni vigenti.

In caso di **variazioni accertate di ufficio**, l'ufficiale di anagrafe deve invitare l'utente non solo a rendere le dichiarazioni anagrafiche, ma, altresì, a presentare i modelli contenenti i dati cui sinora si è fatto riferimento...

Nessun controllo dovrà essere effettuato dall'ufficiale di anagrafe **in relazione alla validità della patente o dei documenti di circolazione**, essendo l'uso degli stessi rimesso alla responsabilità del titolare...

Definita la pratica migratoria od il cambio di abitazione, il Comune deve comunicare, limitatamente ai componenti in possesso di patente e/o di veicoli, le informazioni trascritte nei modelli cui si è fatto cenno, potendo, utilizzare tre distinte **modalità di trasmissione**: la prima è quella **telematica**...la seconda modalità di trasmissione è quella su **supporto magnetico**...la terza modalità di trasmissione, quella su **supporto cartaceo**, non è in realtà prevista...tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i Comuni la rende al momento indispensabile..."

Circolare M.I. n. 2 del 7 Febbraio 1996: "...a fronte di comportamenti ostativi da parte del cittadino a compilare il modello...l'Ufficiale d'anagrafe compilerà un verbale, che tratterà agli atti, dal quale risulti tale circostanza e non effettuerà la comunicazione di avvenuta definizione della pratica migratoria all'Ufficio centrale della Motorizzazione Civile, venendo così **rimesso alla responsabilità del cittadino di circolare con un documento non aggiornato.**

5) Il cambio di abitazione nell'ambito dello stesso edificio, quale uno stabile condominiale, ovvero sia il cambio di interno ha formato oggetto di forti perplessità sul comportamento da adottarsi da parte degli ufficiali di anagrafe.

Nel caso suesposto, si è comunque in presenza di un cambio di abitazione e, pertanto, dovrà essere instaurata la procedura prevista dal D.P.R. 575/94.

Nello stesso modo dovrà procedersi nel caso di iscrizione anagrafica allo stesso indirizzo antecedente l'emigrazione da un Comune.

6) In caso di variazione toponomastica, o della numerazione civica, poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non c'è l'instaurazione di alcuna pratica anagrafica e non dovrà essere... compilato ed inviato il modello.

Verificandosi, tale fattispecie, all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1993, n. 537, che il cittadino accluderà alla patente.

La trascrizione sulla patente potrà avvenire solo in sede di richiesta di duplicato del documento di guida, da inoltrarsi all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile a cura del titolare...

7) Per quanto riguarda gli **italiani iscritti o da iscrivere all'A.I.R.E.**, gli ufficiali di anagrafe non dovranno avviare alcuna procedura, poiché l'art. 3, comma quarto, del D.P.R. 575 prende in considerazione solo le variazioni anagrafiche nell'ambito dello stesso Comune o tra due Comuni.

Qualora il cittadino proveniente dall'estero, titolare di patente italiana, venga iscritto all'A.I.R.E. di un qualsiasi Comune italiano diverso da quello di emigrazione, ovviamente, si avvierà una pratica anagrafica di immigrazione dall'estero che comporterà l'adozione della procedura prevista dal D.P.R. 575 in quanto si concreta il cambio di residenza tra due Comuni..."

A.5.10. ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: "...Con particolare rilievo debbono essere sottolineate le disposizioni concernenti l'obbligo da parte del responsabile della convivenza (art. 10), di segnalare al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della convivenza stessa, specialmente al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che prevedono il verificare di un determinato fatto o il maturare di un determinato periodo di tempo per l'iscrizione anagrafica di persone appartenenti alla convivenza.

Al riguardo, poiché nel passato sono state rilevate numerose irregolarità nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze a causa della mancata denuncia di variazioni anagrafiche da parte dei responsabili delle convivenze, **si suggerisce l'opportunità di far pervenire annualmente ad essi un invito da parte dell'Ufficio anagrafe ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 10...**"

SEZIONE B

In questa sezione vengono affrontate le problematiche relative ai movimenti migratori della popolazione:

1. Iscrizioni anagrafiche per immigrazione (B1)

- dall'estero
- da altro Comune
- da irreperibilità.

2. Cancellazioni anagrafiche per emigrazione (B2)

- all'estero
- in altro Comune
- irreperibilità

3. Variazioni di residenza all'interno del Comune per (B3)

- cambio di abitazione della famiglia
- scissione di parte della famiglia per costituzione di nuova famiglia
- scissione di parte della famiglia con aggregazione ad altra famiglia o convivenza
- cambio di abitazione della famiglia con aggregazione ad altra famiglia o convivenza

In tutti i casi la verifica ispettiva deve accertare il formale rispetto delle procedure sia in caso di gestione cartacea degli archivi anagrafici che in caso di gestione informatizzata o mista (cartacea e informatizzata). In particolare, per quanto attiene l'ipotesi di gestione informatizzata, dovrà essere posta particolare attenzione circa la possibilità di gestire e trasmettere le comunicazioni relative ai diversi procedimenti di iscrizione, cancellazione e variazione della residenza al Centro Nazionale Servizi Demografici.

SEZIONE B.1.

In questa sezione la verifica dovrà porre particolare attenzione sul rispetto delle varie fasi del procedimento amministrativo di iscrizione per immigrazione.

Elemento primario e basilare per la corretta gestione dell'iscrizione anagrafica è rappresentato dalla corretta compilazione del modello APR/4 e, in caso di gestione informatizzata, dalla tracciabilità, anche cronologica, delle diverse fasi del procedimento.

In particolare, in entrambi i sistemi (cartaceo e informatico) per ogni procedimento di iscrizione anagrafica si devono rilevare le seguenti fasi:

Procedimento a istanza di parte:

- registrazione del numero di pratica e data;
- gestione decorrenza giuridica dell'iscrizione anagrafica;
- rilascio di ricevuta della richiesta con indicazione del numero di pratica, data di presentazione della richiesta, Responsabile del procedimento, termini entro cui concludere, moduli per aggiornamento patente e carte di circolazione;
- inserimento dati e gestione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in caso di cittadino straniero;
- registrazione data di richiesta di accertamenti alla Polizia Municipale con gestione dell'apposito modello predisposto dall'ISTAT;
- registrazione della data di ricezione accertamenti effettuati;
- comunicazione (eventuale) all'interessato indicante i motivi per i quali non sia possibile rispettare i termini di legge nella conclusione del procedimento;
- registrazione della decisione del Responsabile del procedimento;
- per il caso di decisione negativa adozione del relativo provvedimento e modalità di comunicazione all'interessato;
- modalità di recupero della pratica già definita negativamente in caso di decreto prefettizio di accoglimento del ricorso;
- per il caso di decisione positiva registrazione della data di spedizione del Mod. APR/4 al Comune presso il quale si richiede la cancellazione;
- data di registrazione per il ritorno Mod. APR/4 dal Comune di cancellazione
- data di definizione pratica;
- stampa delle schede individuali AP/5 e delle schede di famiglia e convivenza AP/6 e AP/6a nei tre giorni successivi alla definizione del procedimento. - In caso di gestione informatizzata: possibilità di stampa delle schede di cui sopra in qualsiasi momento e consultabilità dei relativi dati a video;
- comunicazione dell'avvenuta iscrizione ai vari Uffici (Tributi, Elettorale, ASL, ecc.);
- comunicazione alla Prefettura in caso di iscrizione per ricomparsa da irreperibilità;
- comunicazione alla Questura in caso di iscrizione di cittadini stranieri extracomunitari;
- comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri per aggiornamento patente e carta di circolazione;
- comunicazione di conclusione del procedimento all'interessato.

Procedimento d'ufficio - oltre agli adempimenti sopra descritti:

- comunicazione di inizio procedimento all'interessato.

In tutti i casi: accertare che nel procedimento di iscrizione non venga richiesta una documentazione eccedente e non prevista dalla norma.

B.1.1. *Per gli schedari elettronici:*

Verificare, tra l'altro, se il sistema consenta di operare, nella successione delle date e nell'ordine cronologico.

B.1.3. **Art. 18, D.P.R. n. 223/1989:**

*“1. Le **dichiarazioni** rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, **lettera a)**, del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, **devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione.** Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. **Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.***

*2. La **cancellazione** dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'**iscrizione** nell'anagrafe di quello di nuova residenza **devono avere sempre la stessa decorrenza**, che è quella della **data della dichiarazione di trasferimento** resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.*

*3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione **nel termine di venti giorni**, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il **termine entro il quale provvederà** agli adempimenti richiesti.*

4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

*7. Le **vertenze** che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal **prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno**, sentito l'Istituto centrale di statistica, **se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.***

8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.”

B.1.6. **Art. 15, D.P.R. n. 223/1989:**

*“1. **Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.***

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.”

B.1.8. *Il 2° co. dell'articolo 11 del D.P.R. n. 223/1989 prevede che i nominativi delle persone reinscritte per ricomparsa da irreperibilità devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione.*

B.1.12. *Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 8 del 16 Aprile 1976 ha stabilito che: “Poiché...la potestà sui figli viene...esercitata, a parità di condizioni, da entrambi i genitori, si deve concludere che...entrambi i coniugi sono soggetti agli obblighi anagrafici previsti dall'art. 2 ed alle conseguenti responsabilità indicate dall'art. 11 della legge n. 1228/1954.*

Ciò comunque non significa che, trattandosi di poteri che devono essere esercitati d'accordo e di obblighi comuni, istanze e dichiarazioni anagrafiche debbano essere necessariamente sottoscritte da entrambi i genitori, in quanto per il combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 1228 del 1954 e dell'art. 26 della legge n. 151 del 1975 (norma quest'ultima che stabilendo che <a ciascun coniuge spetta il potere di attuare l'indirizzo familiare concordato>, riconosce a ciascun coniuge nei confronti dei terzi, quasi un potere di rappresentanza della famiglia) tali istanze e dichiarazioni possano oggi essere sottoscritte, se non lo sono da entrambi, indifferentemente dall'uno o dall'altro coniuge.

Pertanto gli ufficiali d'anagrafe che ricevono le dichiarazioni, non saranno tenuti ad accertare se la richiesta mutazione anagrafica sia stata concordata dai coniugi, salva comunque la possibilità di far luogo all'annullamento o alla rettifica della variazione eseguita nel caso che il coniuge non dichiarante non fosse d'accordo...”

SEZIONE B.2.

In questa sezione la verifica dovrà porre particolare attenzione sul rispetto delle varie fasi del procedimento amministrativo di cancellazione per emigrazione.

Elemento primario e basilare per la corretta gestione dell'iscrizione anagrafica è rappresentato dalla corretta compilazione del modello APR/4 e, in caso di gestione informatizzata, dalla tracciabilità, anche cronologica, delle diverse fasi del procedimento.

In particolare, in entrambi i sistemi (cartaceo e informatico) per ogni procedimento di cancellazione anagrafica si devono rilevare le seguenti fasi:

Per il caso di cancellazione richiesta da altro Comune:

- registrazione data arrivo richiesta;
- registrazione data di decorrenza della cancellazione;
- eventuale registrazione data di richiesta di accertamenti alla Polizia Municipale su modello ISTAT;
- registrazione della data di ricezione accertamenti effettuati;
- registrazione della decisione del Responsabile del procedimento.

- Per il caso di decisione negativa:

I. registrazione data spedizione all'altro Comune.

- Per il caso di decisione positiva:

- I. eliminazione scheda AP/5;*
- II. comunicazione ai vari Uffici interessati;*
- III. comunicazione all'Ufficio Elettorale.*

- Nel caso di eliminazione di scheda di famiglia AP/6:

I. inserimento numero progressivo da attribuire alla scheda AP/6 e da riportare su tutte le schede AP/5 relative alle persone oggetto della cancellazione.

Nel caso di procedimento di cancellazione per irreperibilità:

- II. registrazione numero di pratica e data;*
- I. comunicazione di avvio di procedimento;*
- III. registrazione richieste di accertamento alla Polizia Municipale;*
- IV. registrazione date ritorno accertamenti della Polizia Municipale;*
- V. eventuale segnalazione di proposta iscrizione ad altri Comuni;*
- VI. eventuale sollecito richiesta di iscrizione ad altro Comune;*
- VII. registrazione della decisione del responsabile del Procedimento;*
- VIII. eventuale trasformazione della pratica di cancellazione per irreperibilità in una normale pratica di cancellazione per richiesta di altro Comune;*
- IX. adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità;*
- X. registrazione date di affissione albo pretorio di provvedimento di cancellazione;*
- XI. comunicazione della cancellazione al Prefetto;*
- XII. comunicazione della cancellazione al Questore (solo per gli stranieri extracomunitari);*
- XIII. gestione del modello APR/4 per la cancellazione nelle Sezz. 2 – 3;*
- XIV. data di definizione pratica;*
- aggiornamento statistica ISTAT (AP/10);*
- comunicazione ai vari Uffici (Tributi, Elettorale, ecc.).*

Per il caso di cancellazione di straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale:

- gestione di apposito scadenziario per il rilevamento dei permessi di soggiorno scaduti e per i quali non sia stata effettuata la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale con esibizione del permesso rinnovato;*
- comunicazione di avvio del procedimento;*
- registrazione data di decorrenza della cancellazione;*
- compilazione modello APR/4;*
- comunicazione di cancellazione al Questore.*

B.2.1. *Per gli schedari elettronici:*

Verificare, tra l'altro, se il sistema consente di operare, nella successione delle date e nell'ordine cronologico

B.2.4. *Verificare che la cancellazione dall'APR dei cittadini stranieri, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno e/o mancata dichiarazione di dimora abituale, avvenga secondo le norme vigenti.*

B.2.5. *Vedere al punto B.1.3.*

B.2.6. *Art. 16, 1° co., D.P.R. n. 223/1989: "1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti."*

Art. 18, 4° co., D.P.R. n. 223/1989: “Qualora ...non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.”

B.2.7. Articolo 11, 1° co., D.P.R. n. 223/1989: “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a)...; b) **per trasferimento della residenza ...all'estero...**; c)...”

ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992: “...Nel prescrivere la cancellazione anagrafica per le **persone trasferitesi permanentemente all'estero** (art. 11), il legislatore non ha ritenuto opportuno fissare dei criteri rigidi per determinare la **natura temporanea o permanente dell'espatrio** che potrà essere accertata solo in base ad un insieme di risultanze da valutarsi caso per caso.

Tuttavia, l'istituzione dell'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero (AIRE), prima con circolare dell'Istat n. 22 del 21.2.1969 e poi con la legge n. 470 del 27.10.1988, ha notevolmente attenuato le difficoltà che si presentavano per le cancellazioni anagrafiche per l'estero, sia per la possibilità del rilascio delle certificazioni ai residenti all'estero, sia con la precisazione legislativa: **<non sono iscritti nell'AIRE i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi>** (art. 1, comma 8 sopra citata legge)...”

B.2.8. Art. 11, 1° co., D.P.R. n. 223/1989: “1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a)...; b)...; c) **per irreperibilità accertata...** quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile...”

Circolare ISTAT n. 21 del 5 Aprile 1990: “...Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale...”

B.2.9. Art. 11, 2° co., D.P.R. n. 223/1989: “I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità...”

SEZIONE B.3.

In questa sezione la verifica dovrà porre particolare attenzione sul rispetto delle varie fasi del procedimento amministrativo di variazione della residenza all'interno del Comune.

Elemento primario e basilare per la corretta gestione delle variazioni di residenza è rappresentato dalla corretta gestione del procedimento e, in caso di gestione informatizzata, dalla tracciabilità, anche cronologica, delle diverse fasi dello stesso.

In particolare, in entrambi i sistemi (cartaceo e informatico) per ogni procedimento di variazione della residenza all'interno del Comune si devono rilevare le seguenti fasi:

Procedimento a istanza di parte:

- registrazione del numero di pratica e data;
- gestione decorrenza giuridica della variazione di residenza;
- rilascio di ricevuta della richiesta con indicazione del numero di pratica, data di presentazione della richiesta, Responsabile del procedimento, termini entro cui concludere, moduli per aggiornamento patente e carte di circolazione;

- registrazione data di richiesta di accertamenti alla Polizia Municipale con gestione di apposito verbale;
- registrazione della data di ricezione accertamenti effettuati;
- comunicazione (eventuale) all'interessato indicante i motivi per i quali non sia possibile rispettare i termini di legge nella conclusione del procedimento;
- registrazione della decisione del Responsabile del procedimento;
- per il caso di decisione negativa adozione del relativo provvedimento e modalità di comunicazione all'interessato;
- modalità di recupero della pratica già definita negativamente in caso di decreto prefettizio di accoglimento del ricorso;
- per il caso di decisione positiva registrazione della data di definizione pratica;
- aggiornamento delle schede individuali AP/5 e delle schede di famiglia e convivenza AP/6 e AP/6a nei tre giorni successivi alla definizione del procedimento. In caso di gestione informatizzata: possibilità di stampa delle schede di cui sopra in qualsiasi momento e consultabilità dei relativi dati a video;
- comunicazione dell'avvenuta variazione anagrafica ai vari Uffici (Tributi, Elettorale, ASL, ecc.);
- comunicazione alla Questura in caso di variazione di residenza di cittadini stranieri extracomunitari;
- comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri per aggiornamento patente e carta di circolazione;
- comunicazione di conclusione del procedimento all'interessato.

Procedimento d'ufficio - oltre agli adempimenti sopra descritti:

- comunicazione di inizio procedimento all'interessato.

In tutti i casi: accertare che nel procedimento di variazione della residenza non venga richiesta una documentazione eccedente e non prevista dalla norma.

B.3.1. Per gli schedari elettronici:

Verificare, tra l'altro, se il sistema consenta di operare, nella successione delle date e nell'ordine cronologico

SEZIONE C

In merito all'adempimento topografico è da tenere presente che le basi territoriali per i Censimenti hanno subito già dal Censimento 1991 una profonda trasformazione dovuta a innovative tecnologie relative alla cartografia, tanto da far ritenere non più attuale parte del dettato degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento Anagrafico.

La circolare Istat n. 3717 del 7.05.2001 dava indicazioni ai comuni di verificare la validità e la rispondenza delle basi territoriali inviate dall'Istituto Nazionale di Statistica e realizzate secondo le specifiche del progetto Census 2000; pertanto, i fini della vigilanza anagrafica, risulta opportuna solo la domanda relativa alla custodia del materiale cartografico sia esso l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio di Statistica o l'Ufficio di Anagrafe.

Per quanto attiene l'adempimento ecografico, il già richiamato Regolamento Anagrafico fa obbligo alle Amministrazioni comunali di provvedere, sul proprio territorio, all'onomastica stradale ed alla numerazione civica e di trasferire tali risultanze sullo stradario nonché sulle schede anagrafiche tramite aggiornamenti degli indirizzi. La finalità del potere dovere conferito ai comuni consiste nell'esigenza di assicurare la reperibilità sul territorio comunale delle unità ecografie, delle famiglie, delle aziende, degli uffici, ecc.. È, pertanto, necessario, nello svolgere funzioni di vigilanza anagrafica, attingere notizie sulla situazione delle aree di circolazione nell'ambito di ciascuna circoscrizione comunale

affinché tutte abbiano una propria denominazione e tutte le porte e gli altri accessi sulle strade siano contrassegnati con simboli (numeri civici).

C.2.1. Art. 41, D.P.R. n. 223/1989:

“1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.”

C.3. Art. 42, D.P.R. n. 223/1989:

“1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.”

4. Svolgere una verifica a campione della corretta applicazione dell'art. 42 . In caso di esito negativo della verifica sollecitare i comuni all'applicazione dell'art. 43 [Obblighi dei proprietari di fabbricati. 1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.]

C.4.1. Art. 45, D.P.R. n. 223/1989:

“1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.”

C.5.1. Art. 47, D.P.R. n. 223/1989:

“ 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La **revisione** predetta viene effettuata **d'ufficio**, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a **prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione**.

3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.”

SEZIONE D

Per la gestione dei modelli amministrativi anagrafici, non resta che verificare se gli AP10 e gli AP11 siano conformi al fac-simile dell'ISTAT e controllarne la compilazione.

Per quanto riguarda i modelli statistici, la loro regolare trasmissione potrebbe essere verificata dalle ricevute, *se ve ne sono, altrimenti non resta che fidarsi della risposta del responsabile del servizio (tra l'altro potrebbero trasmettere tramite il servizio Istatel e non so se in questo caso vi sia un riscontro temporale dell'invio)*. L'ispettore della Prefettura dovrebbe verificare presso i propri uffici che ricevono i modelli statistici i tempi di ricezione degli stessi prima di recarsi in ispezione e se gli stessi siano inviati attraverso internet. Nel caso in cui il Comune invii i modelli cartacei, l'ispettore dovrebbe invitare il Comune ad utilizzare l'invio attraverso internet. Le modalità di utilizzo di tale invio sono specificate sull'annuale circolare ISTAT, relativa alle statistiche demografiche, inviata a ciascun Comune insieme ai modelli di rilevazione cartacei.

Elenco dei modelli amministrativi e di rilevazione statistica da inviare all'ISTAT e alle Prefetture (stilato sulla base delle rilevazioni attive nel 2004): **1)** Modelli relativi ad eventi individuali (P.4 – nati; D.3 – matrimoni; D.4/D.5/D.4bis/D.5bis – morti; APR/4 – migrazioni); **2)** Modelli riepilogativi mensili (D.7A - eventi di stato civile; D.7B – eventi di anagrafe); **3)** Modelli annuali (P.2 – movimento e calcolo della popolazione residente; P.3 – movimento e calcolo della popolazione residente straniera; POSAS – popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato civile; STRASA – popolazione residente straniera per sesso, anno di nascita e stato civile).

Se il numero delle schede anagrafiche individuali è maggiore o minore della popolazione calcolata e se il Comune ha dichiarato di aver portato a termine il confronto Censimento-Anagrafe, qualcosa non ha funzionato. Il comune deve controllare se le operazioni di relative al “comporta” o “non comporta” conteggio sono state effettuate correttamente.

SEZIONE E

(L. n. 470 del 27.10.1988, D.P.R. n. 323 del 6.9.1989, L. n. 459 del 27.12.2001, L. n. 104 del 27.5.2002 e D.P.R. n. 104 del 2.4.2003).

E.2.1. **Circolare Ministero dell'Interno n. 12 del 26 Giugno 1990:** “...I comuni devono utilizzare codifiche di protocollo separate per l'A.P.R. e per l'A.I.R.E. ...”.

E.3.1. **Art. 15, 2° co., D.P.R. n. 223/1989:** “Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.”

Circolare M.I. n. 12 del 26 Giugno 1990: “...Qualora...l'iscrizione all'A.I.R.E. sia effettuata in base a comunicazione d'ufficio da parte di un Consolato, dovrà essere notificata agli interessati, al loro indirizzo all'estero (art. 15 comma 2 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

...la **cancellazione** effettuata dall'A.I.R.E. nei seguenti casi dovrà essere notificata agli interessati (art. 15 comma 2 d.P.R. 30.5.1989, n. 223):

a) per rimpatrio e/o residenza in Italia, accertata d'ufficio;

b) per perdita della cittadinanza italiana, accertata d'ufficio;

c) per perdita della cittadinanza italiana, su comunicazione di un Ufficio Consolare...

Qualora...l'aggiornamento di notizie anagrafiche sia effettuato in base a comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato, dovrà essere notificata agli interessati al loro indirizzo estero (art. 15 comma 2 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)...

E.3.2. Circolare M.I. n. 7 del 19 Maggio 1995: *"...anche se non espressamente previsto dalla legge 470 e dal relativo regolamento di esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune operazioni, provvedano ad informare i Consolati di provenienza ..."*

E.4.2. Circolare M.I. n. 12 del 26 Giugno 1990: *"...L'iscrizione all'A.I.R.E. comporta l'attribuzione di un numero distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. nell'ambito del Comune, così strutturato: <EAAAA-NNNNNN>, dove E indica <Estero> <AAAA> indica l'anno di iscrizione all'A.I.R.E. ... ed <NNNNNN> è un progressivo di iscrizione nell'anno..."*

E.4.3. Art. 2, 1° co., lett. b), Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988: *"[L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuato]...per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune..."*

E.4.4. Art. 4, 1° co., lett. d), Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (così come modificato dall'art. 1, 1° co. della Legge n. 104 del 27 Maggio 2002: *"per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:*

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore al un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali."

Circolare M.I. n. 2 del 15 Gennaio 2004: *"La Legge 104 del 2002 all'art. 1 dispone la cancellazione dall'Aire per irreperibilità presunta nel caso in cui non risulti in atti l'indirizzo del cittadino italiano espatriato.*

Al riguardo, si specifica che tale norma si applica anche qualora:

1) l'indirizzo conosciuto in precedenza dall'Ufficio consolare si rileva non più attuale e la corrispondenza inviata viene restituita al mittente;

2) di tale circostanza, e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato, viene data formale comunicazione dall'Ufficio consolare competente al Comune di iscrizione Aire;

3) non risultano a tale Comune ulteriori informazioni in merito, ad esempio provenienti da un altro Ufficio consolare in caso di trasferimento all'estero, oppure da un altro Comune in caso di rimpatrio.

In merito si fa presente altresì che tale interpretazione della norma citata è stata preventivamente concordata con il Ministero degli Affari Esteri, anche al fine di razionalizzare le operazioni di formazione dell'Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 459/2001.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si prega di voler invitare i Sigg.ri Sindaci a cancellare dall'Aire i cittadini iscritti in precedenza il cui indirizzo sia dichiarato ufficialmente non più attuale dal Consolato competente e per i quali il Comune non abbia ricevuto nessuna notizia di rimpatrio o di trasferimento in altra circoscrizione Consolare.”

SEZIONE F

- F.2.** *Verificare, tra l'altro, se viene data comunicazione al CNSD dell'avvenuta iscrizione in APR di cittadini in caso di immigrazione (cittadini stranieri, immigrazione da altri comuni italiani, iscrizioni per ricomparsa, procedura di ufficio o altro) ed emigrazioni (per dimora abituale all'estero, cancellazione di cittadini stranieri, emigrazione in altri comuni italiani, irreperibilità, procedura di ufficio o altro).*